

**REGOLAMENTO AZIENDALE INTERNO IN CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI DI
LEGGE PREVISTI DAL NUOVO CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI**

PRINCIPI GENERALI

Il presente documento approvato con Determina del CdA del 28/11/2019, ha l'obiettivo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici, internet e posta elettronica da parte degli utenti assegnatari (dipendenti, collaboratori, etc) nell'ambito dell'organizzazione della A.S.M. RIETI S.p.A., al fine di tutelare i beni aziendali ed evitare condotte inconsapevoli e/o scorrette che potrebbero esporre la Società a problematiche di sicurezza, di immagine e patrimoniali per eventuali danni cagionati anche a terzi.

Le presenti regole di sicurezza hanno valenza per tutto il personale e i collaboratori della ASM RIETI Spa e si pongono l'obiettivo di fornire agli utenti idonee misure di sicurezza e linee di comportamento adeguate per utilizzare in modo conforme e non rischioso la posta elettronica aziendale e la navigazione in internet. Il Regolamento è adottato in conformità al Provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 1° marzo 2007. A tal proposito, allo scopo di rappresentare agli utenti il quadro normativo di riferimento si specifica che le principali fonti normative in materia sono le seguenti:

- Regolamento EU n. 2016/679;
- Provvedimento del "Garante della Privacy" n. 13 del 01/03/2007 (di seguito "Provvedimento").

Copia del presente Regolamento viene pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione "Privacy Policy", consegnata a ciascun dipendente ed a ciascun collaboratore ad inizio attività, affisso nella bacheca aziendale per darne massima diffusione. L'inosservanza delle norme sulla privacy può comportare sanzioni di natura civile e penale per l'incaricato e per l'azienda per cui si raccomanda di prestare la massima attenzione nella lettura delle disposizioni di seguito riportate.

- **Informativa e consenso**

Nei casi in cui l'organizzazione abbia disposto la necessità di acquisire dati personali o particolari ("sensibili") attraverso l'uso di informativa e consenso, al dipendente è fatto obbligo di utilizzare la modulistica predisposta, facendola sottoscrivere dall'interessato,

ove necessario.

- **Utilizzo strumentazione**

In caso di allontanamento dalla propria postazione hardware, è fatto obbligo al dipendente di spegnere il computer o di bloccarlo in modo tale che richieda la password per potervi di nuovo accedere.

- **Accesso e uso dei sistemi**

1. Il dipendente si connette alla rete tramite autenticazione univoca personale, gestisce in autonomia e ha responsabilità delle proprie password. In nessun caso devono essere annotate password in chiaro sia su supporto cartaceo che informatico.

I requisiti minimi di complessità delle password:

- a. Lunghezza di almeno otto caratteri;
 - b. Redazione con caratteri maiuscoli e/o minuscoli;
 - c. Possono essere inclusi simboli, numeri, punteggiatura e lettere;
 - d. Non deve trattarsi di password basate su informazioni personali, riferimenti familiari, o comunque dati inerenti il soggetto titolare della password stessa;
2. Il Titolare della password è tenuto inoltre a non rivelare ad alcuno, colleghi e superiori inclusi, la password, dovendone avere la massima diligenza e preservandone la segretezza anche durante il momento della digitazione.
 3. Nel caso in cui sia necessario per l'amministratore di sistema accedere per ragioni di manutenzione alla macchina dell'utente sarà cura dell'amministratore stesso modificare la password di accesso e comunicarla all'utente che dovrà modificarla al proprio primo accesso. Il sistema prevede una modifica con cadenza trimestrale delle Password di tutti gli utenti.
 4. La password personale avrà validità semestrale e dovrà essere perciò aggiornata alla scadenza dal lavoratore, avendo cura di scegliere una chiave di accesso che risponda ai requisiti di cui sopra.

- **Installazione programmi**

1. Sul pc in uso non devono essere installati dal collaboratore programmi che non siano ufficialmente forniti dalla Società o dei quali non sia, espressamente e per iscritto, autorizzata l'installazione da parte del titolare dei trattamenti o dell'amministratore di sistema.

- **Utilizzo supporti magnetici - memorie di massa**

1. È fatto obbligo di conservare, custodire e controllare i supporti informatici removibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinché nessun soggetto terzo ne prenda visione o possesso.
2. Qualsiasi file estraneo all'attività lavorativa o non espressamente autorizzato, non può, nemmeno in via transitoria, essere salvato su pc o altro dispositivo in uso dal collaboratore.
3. È fatto divieto al collaboratore di prelevare qualsiasi informazione dagli apparati dell'Organizzazione per trasferirli su apparati personali.
4. Ogni dispositivo di memorizzazione di massa deve preventivamente essere approvato dal titolare del trattamento o dall'amministratore di sistema.

- **Utilizzo rete interna**

1. La rete interna, istituita appositamente per permettere collegamenti funzionali tra i collaboratori che prestano servizio all'interno dell'Organizzazione, non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ai quali è destinata, senza espressa autorizzazione della società.
2. Qualora nella rete interna debbano circolare dati, notizie ed informazioni aziendali, deve essere premura di ciascun collaboratore preservare gli stessi dalla conoscibilità di terzi soggetti non espressamente autorizzati ad avere notizia di tali dati.
3. L'eventuale accesso alla rete interna wireless (quando attiva) dovrà essere preventivamente autorizzata dal titolare del trattamento o dall'amministratore di sistema.
4. L'accesso via VPN sarà preventivamente autorizzato dal titolare del trattamento o dall'amministratore di sistema e potrà avvenire solo con dispositivi mobili forniti dall'organizzazione.

- **Utilizzo rete esterna Internet e di posta elettronica**

1. È vietato l'utilizzo di navigazione in internet, l'uso di posta elettronica e il download di programmi per scopo personale, salvo particolare autorizzazione da parte del titolare del trattamento o dell'amministratore di sistema.
2. È vietato divulgare le notizie, i dati e qualsiasi altra informazione appresa in occasione della ricezione o invio della posta elettronica, in quanto coperte dal segreto

professionale cui sono tenuti tutti i collaboratori in ottemperanza agli obblighi di fedeltà e correttezza.

3. L'Ufficio Segreteria procederà allo smistamento di tutta la corrispondenza sia cartacea che informatica direttamente ed esclusivamente ai Responsabili di Settore.
4. In caso di E-mail in cui siano presenti dei collegamenti ipertestuali ad internet si deve essere assolutamente certi del mittente e del motivo per cui è presente il collegamento, altrimenti è necessario farsi autorizzare dal titolare del trattamento o dall'amministratore di sistema.

• **Utilizzo del fax e Stampanti di rete**

1. Si raccomanda di non lasciare documenti incustoditi presso le postazioni di fax all'atto dell'invio o dopo la ricezione dello stesso.
2. Si raccomanda di non lasciare documenti nella coda di stampa del PC e di non lasciare le stampe sulle stampanti una volta completate le stampe.

• **Custodia, conservazione e controllo documenti cartacei**

1. È obbligatorio custodire il materiale cartaceo affinché nessuno ne prenda visione, possa manipolarlo o riprodurlo.
2. È vietato lasciare qualsiasi documento incustodito presso la propria postazione qualora sia previsto un allontanamento per un lasso di tempo tale da consentirne eventualmente la visione da parte di terzi.
3. È vietato lasciare qualsiasi documento in locali estranei alla propria postazione, salvo se espressamente autorizzati, prestando particolare attenzione a non lasciarli presso la fotocopiatrice o stampante o comunque in locali adibiti all'accesso di terzi non autorizzati.
4. Fare particolarmente attenzione all'invio delle code di stampa quando non si è in sede con il notebook in quanto poi al collegamento queste vengono automaticamente inviate senza preavviso e la documentazione può rimanere sulla stampante.
5. E' obbligatorio procedere con la distruzione della documentazione cartacea non più utile ai processi aziendali utilizzando:
 - a) I dispositivi (distruggi documenti) posti a disposizione dalla Organizzazione;
 - b) Ove la mole di documenti sia eccessiva per la struttura interna dell'Organizzazione conferire specifico incarico a società specializzata che dovrà rilasciare relativo certificato di avvenuta distruzione.

- **Violazione dei dati**

1. Per violazione dei dati si intende qualsiasi violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. In caso di violazione dei dati, è fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, di darne immediata e tempestiva comunicazione in qualsiasi forma al titolare del trattamento.

- **Segreto professionale**

1. Il collaboratore non può divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni apprese in occasione dello svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto dall'Organizzazione, né potrà usarle o disporne in proprio o tramite terzi. Nella valutazione delle informazioni, il collaboratore si impegna a prendere ogni misura affinché le stesse rimangano segrete, essendo inteso che, in caso di divulgazione non autorizzata dalla Società, sarà a carico del dipendente l'onere della prova di aver adottato tali misure.
2. Il collaboratore si impegna a rispettare con esattezza i suddetti obblighi perché la violazione degli obblighi contenuti in questo regolamento possono provocare ingenti danni alla Società,
3. Gli obblighi del collaboratore non termineranno all'atto della cessazione del rapporto di collaborazione, se non in riferimento a quelle specifiche parti delle informazioni che il collaboratore possa dimostrare che erano già di pubblico dominio al momento della conclusione del rapporto, o che lo sono diventate in seguito a fatto a lui non imputabile.

- **Riservatezza dei dati**

1. Premesso che per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura riferite o apprese durante lo svolgimento del proprio lavoro di collaborazione, il collaboratore si impegna a considerare tali informazioni come strettamente private e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.
2. Il collaboratore si impegna ad utilizzare le informazioni riservate per il corretto svolgimento dell'attività cui è preposto e di utilizzare tali informazioni in modo tale da non recare danno alla Società.
3. Gli impegni previsti in questa sezione non sono da adottare qualora la comunicazione

delle informazioni riservate viene effettuata:

- a. ad amministratori e collaboratori/dipendenti, anche di altre società (controllanti, outsourcing, consulenti) alle quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria al fine dell'espletamento di attività funzionali della Società;
 - b. a soggetti diversi da quelli specificati precedentemente, qualora ciò sia stato autorizzato dal titolare del trattamento o dall'amministratore di sistema.
4. L'obbligo di riservatezza non opera in caso di informazioni riservate:
- a. che al momento in cui vengono rese note siano di pubblico dominio;
 - b. che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa non imputabile al dipendente.
5. L'impegno di riservatezza di cui alla presente sezione, si protrarrà anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione sino a quando le informazioni in oggetto non saranno rese di pubblico dominio.
6. L'eventuale dismissione e/o distruzione di asset o attrezzature aziendali, per obsolescenza o altro, dovrà essere comunicata per iscritto al Titolare del Trattamento e all'Amministratore di Sistema che provvederanno ad attivare la relativa procedura (RAEE e/o quanto altro).
7. Quando gli atti e i documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati ex artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, sono affidati agli autorizzati al trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti. I medesimi atti e documenti saranno controllati e custoditi dagli autorizzati medesimi fino alla restituzione, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

• **Accesso Uffici**

1. Gli uffici dovranno essere chiusi a chiave al termine dell'orario lavorativo.
2. E' vietato l'accesso negli uffici in caso di assenza del personale autorizzato ad accedervi.
3. L'accesso negli uffici è consentito durante il normale orario di lavoro ma solo alla presenza dei soggetti preposti.

• **Accesso Ufficio Segreteria**

1. E' assolutamente vietato l'accesso, anche durante il normale orario lavorativo ed anche in presenza del personale preposto, all'interno dell'Ufficio Segreteria.

2. Qualsiasi comunicazione, scambio di missive o altro con il personale all'uopo addetto, dovrà avvenire tramite feritoia.

- **Attività ispettiva e sanzioni**

1. Si precisa che i sistemi informatici aziendali sono predisposti di garanzie tecniche di sicurezza e stabilità del sistema. Tali dispositivi (asset) sono configurati pertanto per inviare degli alert automatici all'Amministratore di sistema ed al Titolare. Tale segnalazioni avverranno automaticamente in caso di criticità di sistema e/o di utilizzazione dello stesso non conforme agli standard previsti dal presente regolamento che necessiteranno una verifica.
2. Il Titolare del trattamento potrà procedere alla verifica del contenuto dell'account della E-mail e degli asset aziendali nei seguenti casi:
 - a. sospetto di condotta fraudolenta o scorretta del dipendente;
 - b. sospetto di utilizzo della E-mail e degli asset aziendali a fini personali e non aziendali;
 - c. sospetto di utilizzo della E-mail e degli asset aziendali per portare dati fuori dall'Organizzazione senza autorizzazione.

I controlli non potranno assumere carattere continuativo, né massivo e saranno specificati al dipendente, al momento del controllo, le motivazioni e le modalità di controllo.

In nessun caso l'attività di controllo può essere indirizzata alla verifica dell'efficienza lavorativa né può essere causa di licenziamento diretto, salvo che si riscontrino comportamenti del dipendente illeciti e/o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale (v. Cass. n. 10955 del 2015, Cass. n. 26682 del 2017).

In ogni caso l'Organizzazione si potrà avvalere dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.

- **Interruzione del rapporto di lavoro**

In ogni caso di interruzione del rapporto di lavoro le E-mail e degli asset aziendali in uso al dipendente saranno recuperati e/o disattivati.

Ogni relativa informazione di proprietà dell'Organizzazione verrà dalla stessa utilizzata per la propria attività e continuità.

~~L'account del dipendente cessato (non si riferisce ad account generici ma solo ad account che riportino direttamente o indirettamente il nominativo del dipendente~~

cessato), verrà disattivato contestualmente alla cessazione del rapporto. Alle comunicazioni in ingresso su tale utenza verrà impostata una risposta automatica che darà atto di tale cessazione ed indicherà un account aziendale alternativo per le suddette comunicazioni.

- **Applicazione ed interpretazione del presente regolamento**

1. Per qualsiasi dubbio relativo all'applicazione pratica o all'interpretazione del presente regolamento, il collaboratore può rivolgersi al Titolare del trattamento o l'Amministratore Di Sistema.

Il Titolare
dott. Vincenzo Regnini